Ora, posto che il percorso che dovrà fare la Commissione è ad oggi ancora lontano da una conclusione, ci sono tuttavia due direttive destinate a guidare il suo operato le quali – ai nostri occhi – hanno reso l'istituzione della Commissione parlamentare un dato particolarmente significativo conferendogli - in prospettiva – una valenza di carattere generale.

In virtù della legge che l'ha istituita e del regolamento di cui si è dotata, la Commissione è infatti chiamata a:

a) "svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori" approfondendo i fatti che vi hanno avuto luogo e cercando di individuare il punto (o i punti) dove il sistema è andato in tilt permettendo – per un periodo così lungo - il verificarsi di comportamenti talmente gravi da comportare all'Italia anche una condanna da parte degli organi di giustizia internazionale"[116];
b) individuare le misure da adottare per rendere il percorso dei minorenni fuori famiglia più sicuro e più controllato rispetto a quello attuale formulando "proposte relativamente all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale e non solo toscano e di potenziare il sistema dei controlli su tutti i soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori".

Peraltro, a conferma del fatto che il Parlamento si stia approfonditamente interrogando sulla situazione che vivono i minorenni ospitati nelle strutture segnaliamo che è stata recentemente approvata la L. n. 107 del 2020 che ha, da poco, istituito una Commissione parlamentare (bicamerale) di inchiesta per approfondire a 360 gradi le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minorenni all'evidente fine (anche) di apportare modifiche radicali al sistema attualmente vigente[117]. In particolare la Commissione avrà infatti i compiti di:

a) "verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minorenni affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
b) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219;
c) verificare le modalità operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo;
d) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219;

[116] Il riferimento è, in particolare, alla pronuncia CEDU (Sentenza Scozzari e Giunta c. Italia del 13 luglio 2000) che riguardava una vicenda del settembre del 1997, anno in cui due bambini (all'epoca di 10 e 3anni) – di cui le ricorrenti erano, rispettivamente, la madre e la nonna – venivano inseriti con provvedimento giudiziario nella comunità del Forteto nella quale due dei principali dirigenti e fondatori della comunità erano già stati condannati per avere abusato sessualmente di tre disabili affidati alla loro custodia. Considerando che questi fatti erano noti ai giudici del Tribunale che ha disposto la misura, e che prima dell'inserimento in comunità, il maggiore dei due bambini era già stato vittima di violenze di natura pedofila da parte di un operatore sociale, la Corte CEDU ha concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa, in particolare, dell'affidamento ininterrotto di questi ultimi alla comunità condannando l'Italia.

[117] Anche in questo caso la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

e) verificare l'effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
f) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minorenni ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;
g) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minorenni e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
h) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale;
i) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono".

Del resto, infatti, anche se è vero che la normativa vigente già prevede dei meccanismi di controllo delle comunità da parte della Procura per i minorenni della Regione attraverso le proprie articolazioni territoriali (es. le ASL) e degli Enti locali titolari della responsabilità dei singoli progetti individuali; e che per i minorenni in affidamento familiare il servizio sociale che ha emesso il provvedimento è tenuto a "presentare una relazione semestrale in merito all'andamento del programma di assistenza" all'autorità giudiziaria competente, è altrettanto vero che tale sistema non ha sempre funzionato adeguatamente (anche al di là di situazioni particolarmente gravi come quella del Forteto) tanto è vero che, relativamente alla vigilanza nelle comunità, già nel 2016 si era espresso l'Osservatorio nazionale infanzia che – nel IV Piano d'azione – aveva suggerito testualmente di "*garantire lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dalla normativa vigente, su tutte le realtà di accoglienza, ricercando soluzioni e pratiche integrate, inter-istituzionali e multidisciplinari, attente oltre che ai requisiti strutturali, a quelli organizzativi e professionali, alla dimensione pedagogica e relazionale e alla qualità dei percorsi educativi e di crescita*"[118].

Peraltro, una prima significativa presa di posizione sulla necessità di fare chiarezza su uno dei temi oggetto dei DDL presentati in Parlamento e, specificatamente, su quello relativo alle modalità in base alle quali viene scelta una comunità invece che un'altra per ospitare un minore che non può crescere nella famiglia di origine è stata, per quanto di sua competenza, quella dell'VIII Commissione del Consiglio Superiore della

[118] Con riguardo agli aspetti relativi al collocamento dei minorenni allontanati dalla propria famiglia di origine, si segnala inoltre che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha svolto, nel corso della XVII legislatura, un'indagine conoscitiva sui minorenni "fuori famiglia". Per i profili relativi ai numeri e alle caratteristiche delle strutture di accoglienza presenti nel nostro Paese, al numero di minorenni che vi transitano, nonché per elementi di conoscenza concernenti il sistema dei controlli, dei finanziamenti delle comunità familiari, si rinvia dunque al Documento conclusivo dell'indagine. Ulteriori dati statistici sui provvedimenti a tutela dei minorenni adottati nel 2018 sono disponibili sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

Magistratura[119] che con la Circolare adottata l'11 luglio 2018 – relativamente ai criteri per la nomina e la conferma[120] dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022 – ha adottato criteri più stringenti stabilendo all'art. 7 (dedicato alle incompatibilità) che:

- non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minorenni da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.
- le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti fino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

Adesso con l'art. 8 la L. n. 107 del 2020[121] queste previsioni sono state elevate in modo sostanzialmente pedissequo a rango di legge come si conviene a disposizioni che sono poste a presidio del diritto del minore ad avere un giudice imparziale, libero da ogni condizionamento al di là di ogni ragionevole dubbio[122]. Inoltre, intervenendo sui temi relativi all'affidamento dei minorenni e all'accertamento della situazione di abbandono degli stessi, l'art. 9 della stessa legge ha aggiunto un nuovo comma (3bis) all'art. 2 della L. n. 184 del 1983[123] nel quale si stabilisce che "i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare

[119] La circolare stabilisce i criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili (in primo e secondo grado) per il triennio 2020-2022, disciplinando infatti: i requisiti per la nomina e la conferma; la modalità di presentazione delle domande (per la prima volta on line); la composizione della commissione per la valutazione degli aspiranti; le modalità di formazione delle graduatorie (che verranno pubblicate on line sul portale del CSM); le incompatibilità; le cause di cessazione, decadenza e revoca (e il relativo procedimento).

[120] A questo proposito è appena il caso di accennare come l'organo di autogoverno della magistratura nel bilanciare tra l'esigenza di non disperdere il patrimonio di competenze acquisite da coloro i quali sono già in servizio e quella di garantire il ricambio e l'apporto di nuovi contributi culturali ha fatto pendere, in questo bando, la bilancia verso un rinnovamento dei giudici onorari introducendo un vaglio più stringente sul merito in sede di conferma. Viene infatti prevista la riformulazione – in termini analitici – dei parametri del giudizio di comparazione (ivi compresa una comparazione con i nuovi aspiranti) nell'ipotesi di conferma per i trienni successivi al terzo; la responsabilizzazione dei dirigenti degli uffici in sede di redazione del rapporto informativo non solo in sede di valutazione dell'attività svolta dai giudici onorari nel primo triennio (come previsto dalla disciplina a regime) ma, in forza di una nuova previsione, ogni qualvolta si sia "in presenza di domanda di conferma".

[121] 1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minorenni a parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al co. 1.

3. L'assunzione delle funzioni di cui al co. 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni».

[122] Problema questo che si pone chiaramente in modo ancora più marcato in quei Tribunali per i Minorenni che usano assegnare ai magistrati onorari anche il compito di istruire i fascicoli e non solo di partecipare alle decisioni assunte dal Tribunale.

[123] Prima dell'entrata in vigore della legge in parola i primi tre commi dell'art 2 della legge 184 del 1983 si limitavano a prevedere che: 1 Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al co. 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3". Si tratta – evidentemente – di una scelta finalizzata a rendere da subito[124] più controllabili i provvedimenti che dispongono l'affidamento di un minorenne in una comunità attraverso l'imposizione al giudice dell'onere di una doppia motivazione: quella inerente la ragione per cui il minore non può rimanere in famiglia, e quella per la quale lo stesso non può essere affidato ad una famiglia ma deve essere affidato ad una struttura.

I Progetti di riforma giacenti in Parlamento

Il fatto che stiano già lavorando due Commissioni bicamerali sul tema delle comunità che ospitano i minorenni non toglie interesse ai disegni di legge presentati in Parlamento in questa legislatura e che, attualmente, sono all'esame delle Camere. Questi ultimi hanno, infatti, l'importante pregio di suggerire degli interventi sulla disciplina vigente che – grosso modo – si propongono di incidere sui medesimi punti permettendoci, così, di individuare gli aspetti dell'attuale normativa considerati (spesso) "trasversalmente" bisognosi di un intervento legislativo. In particolare, fra i ddl presentati nella 18esima legislatura sul tema dei minorenni fuori famiglia (e dei relativi controlli sulle comunità che li ospitano) ci soffermeremo soprattutto su quelli che nell'iter parlamentare sono più avanti dal momento in cui, in alcuni casi, non è neppure iniziato l'esame in commissione.

Alla categoria dei DDL già discussi in commissione appartiene la proposta di LC 2047[125] presentata il 31 luglio 2019 che – per affinità della materia - è stata abbinata con la proposta di LC 2102[126]. Si tratta di DDL accomunati dall'intento di limitare, quanto più possibile, l'allontanamento dei minorenni dalla propria famiglia di origine in ottemperanza alle indicazioni contenute nella CRC agendo sia sul piano processuale che su quello sostanziale. In particolare, sul piano sostanziale, la proposta di LC 2047 propone di vincolare il giudice a criteri più specifici per i casi nei quali può essere deciso l'allontanamento del minore dalla propria famiglia; sul piano processuale, prevede l'ampliamento del contraddittorio a tutela dei controinteressati all'adozione del provvedimento di allontanamento e definisce tempistiche più certe per i provvedimenti provvisori ed urgenti. Inoltre, il DDL C 2047 riscrive i presupposti ed i limiti per l'elargizione di contributi pubblici alle comunità di tipo familiare e agli altri istituti di assistenza cancellando la disposizione che oggi consente allo Stato, alle Regioni e gli enti locali – nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci – di intervenire con misure di sostegno e di aiuto economico in favore degli affidatari[127]. Il provvedimento aggiunge poi una dettagliata disciplina dei controlli sulle comunità in base alla quale: il PM presso il tribunale per i minorenni, l'Autorità Garante per l'infanzia e le amministrazioni eroganti i rimborsi spese dovranno compiere almeno una volta al mese - coordinando le reciproche attività - accessi ispettivi, anche a sorpresa, alle strutture per verificare l'effettiva cura dei minori, la salubrità degli ambienti, la completezza della documentazione e la congruità delle spese. Analogamente potrà procedere, in qualsiasi tempo, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con l'invio

più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minorenni di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. 3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

[124] Si può immaginare nell'attesa di una generale riforma del sistema degli affidamenti.

[125] *Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori*.

[126] *Delega al Governo per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei minori.*

[127] La proposta prevede, infatti, che coloro che accolgono i minorenni possano ricevere da soggetti pubblici esclusivamente rimborsi spese da calcolare in relazione al numero di minorenni ospitati e alle esigenze di gestione della struttura. A tal fine, tutte le spese dovranno essere documentate e previa presentazione di programmi di spesa, le somme da imputare ai rimborsi potranno essere anticipate. La proposta, dunque, sostanzialmente esclude che regioni ed enti locali possano attribuire alle comunità familiari e agli altri istituti di assistenza risorse ulteriori rispetto al mero rimborso spese (relativamente a questa previsione si porrebbe il problema di valutare se la stessa impatterebbe con le competenze così come sono definite dall'art. 117 della Costituzione o se fosse costituzionalmente legittima).

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

di una propria delegazione. Se nel corso dell'accesso ispettivo saranno rilevati pregiudizi o pericoli anche per uno soltanto dei minori ospitati, tutti i minori dovranno essere collocati altrove con provvedimento immediato del Presidente del Tribunale per i Minorenni.

La proposta di legge C. 2102 propone, invece, una delega al Governo perché adotti uno o più decreti legislativi che attuino una generale revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei minori al fine di prevedere la permanenza degli stessi presso i genitori in caso di difficoltà della famiglia o di crisi del rapporto tra i genitori stessi, salvo che ciò sia di sicuro pregiudizio per il minore; e di fare in modo che i minori in situazioni di abbandono, di difficoltà della famiglia o di crisi del rapporto tra i genitori possano essere affidati ai servizi sociali solo in casi di urgenza e in via strettamente provvisoria e temporanea. Inoltre viene chiesto al Governo di ripensare il sistema delle Comunità sulla base di tre principi:

1) prevedere un sistema per l'accreditamento delle case famiglia da parte del Tribunale per i Minorenni;

2) prevedere sistemi di controllo sulle famiglie affidatarie, sulle case famiglia e sulle comunità di accoglienza dei minori nonché sull'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) determinare i requisiti professionali degli operatori dei servizi sociali impiegati nelle attività di assistenza dei minori e della famiglia e nei procedimenti di affidamento.

Non ci risulta invece ancora iniziato l'esame dei DDL C. 2264, S.1711 e S.1389. Di questi tre DDL la proposta di legge C 2264[128] e la proposta S 1711[129] si caratterizzano per un contenuto fortemente simile nel quale, dopo aver suggerito l'istituzione del Registro nazionale delle comunità di tipo familiare, degli istituti di assistenza pubblici e privati e delle famiglie affidatarie, e dopo avere optato per l'esclusione dall'ufficio di tutore per i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati (nonché coloro che prestano, anche gratuitamente, la propria attività in favore delle comunità e degli istituti) [130], si propone l'istituzione di un Osservatorio ad hoc, chiamato a svolgere il ruolo di controllo e di promozione in materia di comunità di tipo familiare e di famiglie affidatarie. A tale Osservatorio dovrebbe essere demandata – tra l'altro - l'elaborazione di un tariffario nazionale dei costi per il mantenimento dei minori e per il funzionamento delle strutture di accoglienza[131].

Infine il DDL S 1389[132] - come per i precedenti non è ancora iniziato l'esame – muovendo da alcune criticità del sistema degli affidi oggi vigente (fra le quali la circostanza che non esiste ancora un sistema unico, a livello

[128] *Modifiche al codice civile e al codice penale in materia di tutela della famiglia e dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di incompatibilità dei componenti privati del tribunale per i minorenni, nonché istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare*.

[129] Anch'esso intitolato: *modifiche al codice civile e al codice penale in materia di tutela della famiglia e dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di incompatibilità dei componenti privati del tribunale per i minorenni, nonché istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare*.

[130] Nonché proporre l'introduzione di una specifica aggravante nel caso di maltrattamenti ai danni di minori in affidamento familiare o collocati in comunità di tipo familiare e nuove fattispecie di reato volte a punire non solo le false dichiarazioni, ma anche ogni altra forma di arbitrio da parte degli operatori dei servizi sociali, nei procedimenti per l'affidamento o l'adozione di minori.

[131] Si prevede, inoltre, l'istituzione di un registro degli affidamenti, attraverso il quale si vuole assicurare un controllo in tempo reale della condizione di ogni bambino o adolescente allontanato dal proprio nucleo familiare unitamente ad un recepimento delle in via legislativa delle incompatibilità già individuate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022 (ma su questo aspetto è già intervenuta la legge n. 107 del 2020).

[132] *Disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e di tutela dei minori in affidamento*.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

nazionale, di rilevazione dei dati relativi ai minori dati in affido in quanto anche nelle regioni dove questo sistema esiste spesso i dati non sono aggiornati in tempo reale) propone, nei cinque articoli dei quali si compone, alcune diposizioni volte a migliorare il principio del contraddittorio nei procedimenti che hanno per oggetto i minori e a rafforzare la fase dei controlli. Inoltre si propone l'istituzione di un registro degli affidamenti, attraverso il quale assicurare un controllo in tempo reale della condizione di ogni bambino o adolescente allontanato dal proprio nucleo familiare[133].

3.1.10 La giurisprudenza in tema di parto anonimo e conoscenza delle proprie origini

Nel nostro sistema giuridico i "principi di diritto" che vengono enunciati dalla Corte di Cassazione non costituiscono fonte del diritto in senso proprio; rivestono, tuttavia, un ruolo fondamentale nel panorama giuridico perché hanno la fondamentale funzione di "universalizzare" la decisione che viene assunta per dirimere una specifica controversia dandole un valore più generale. Con l'enunciazione di un principio di diritto la decisione di un particolare caso che è stato sottoposto al giudizio della Suprema Corte diviene, così, l'occasione per esplicitare un'indicazione più generale destinata a trovare applicazione non solo nei casi uguali ma anche in quelli simili o assimilabili. Infatti, benché nel nostro ordinamento giuridico non trovi applicazione il principio che rende il precedente vincolante nemmeno dinanzi ad una sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite – a fronte di una consolidata interpretazione del giudice di legittimità istituzionalmente investito della funzione di nomofilachia – è difficile immaginare che un altro giudice se ne possa discostare senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative. Alla luce di quanto osservato, ci sembra opportuno ricordare in questa sede che, recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno aggiunto un ulteriore tassello in merito al problema del bilanciamento tra il diritto della donna al parto anonimo e quello del figlio/a alla conoscenza delle proprie origini, facendo chiarezza su un tema di non facile soluzione che era stato oggetto di precedenti pronunce dei giudici di legittimità. Si deve infatti alle pronunce della Cassazione se è stato messo ordine nel contrasto che si era creato in giurisprudenza stabilendo quale sia il giusto equilibrio tra il diritto all'anonimato per la donna che voglia partorire senza rivelare la propria identità e il diritto del soggetto nato da madre anonima di conoscere la propria identità biologica. In ben due sentenze del 2016 la Corte di Cassazione aveva infatti già affermato che l'anonimato valeva solo per la madre in vita e che, pertanto, dopo la morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto, il figlio adottato poteva conoscerne l'identità[134]. Un anno dopo, nel 2017, la Cassazione civile a sezioni unite, con la sentenza 25 gennaio 2017, n. 1946 - decidendo il caso nel quale un soggetto, figlio adottivo nato da madre anonima, che aveva fatto richiesta al Tribunale competente di attivare le procedure per interpellare la propria madre biologica sulla sua volontà di mantenere l'anonimato o, viceversa, di voler rivelare la propria identità al figlio

[133] Inoltre si proponeva di elevare al rango legislativo le cause di incompatibilità attualmente individuate nella già ricordata circolare dell'11 luglio 2018 dall'VIII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ma su questo aspetto come abbiamo già avuto modo di osservare è già intervenuta la legge n. 107 del 2020.

[134] Così nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024 (principio confermato anche nella sentenza della Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838) si stabilisce che nonostante la madre abbia chiesto di non esser nominata, dopo la sua morte, sussiste il diritto del figlio di conoscere le proprie origini mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della madre, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata perché determinerebbe una "*cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (*Corte cost. n. 278 del 2013*) e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre*". A sostegno di questo orientamento anche l'ordinanza della Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3004 ha stabilito che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine, previsto dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

– ha ribaltato la decisione che era stata presa dal Tribunale e dalla Corte d'appello che avevano rigettato la sua richiesta sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013. Le Sezioni Unite hanno infatti indicato un nuovo principio di diritto secondo cui "*ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità*".[135]

3.1.11 La normativa regionale e delle Province Autonome

Prima di approfondire l'analisi della parte dedicata alla normativa regionale è necessario inquadrare sia il rapporto tra la normativa nazionale e quella regionale nella materia di cui ci occupiamo, sia il profilo sotto il quale abbiamo impostato l'analisi di questa normativa. La prima cosa da evidenziare in proposito è che, in via generale, la competenza principale nella disciplina dell'istituto giuridico dell'adozione e di quello dell'affidamento (familiare o in struttura) è chiaramente statale in quanto è lo Stato che scrive la normativa fondamentale in materia e che, quindi, può eventualmente decidere di modificarla intervenendo sugli istituti giuridici in oggetto. Tuttavia, per la divisione delle competenze stabilita nel Titolo V dalla nostra Costituzione, è spesso proprio nell'ambito regionale che le disposizioni contenute astrattamente nelle leggi dello Stato sono destinate a trovare (o non trovare) effettiva applicazione trasformando i diritti affermati in astratto in diritti goduti in concreto (oppure a lasciarli solo sulla carta)[136]. L'ambito regionale ha quindi una grande rilevanza relativamente agli istituti giuridici oggetto di questo lavoro[137]. Il problema diviene quindi quello

[135] Cfr. anche Ufficio del Massimario, Cassazione civile, sez. I, 7 giugno 2017, n. 14162 e Cassazione civile, sez. I, sentenza 20 marzo 2018, n. 6963 in cui l'adottato ha diritto, nei casi di cui all'art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima risevatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti a interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto.

[136] È appena il caso di ricordare la previsione della lettera m dell'art. 117 Cost. il quale affida allo Stato la "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*".

[137] Per uno sguardo sulla normativa regionale approvata sul tema dell'adozione si veda qui sotto:
Basilicata, DGR 11.5.2017, n. 380, *Legge regionale n. 13 del 20 marzo 2015, art. 4-6: Costituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF). Approvazione regolamento organizzativo per il funzionamento;* Calabria, Decr. Dir. 27.12.2019, n. 16971, *Approvazione schema di convenzione tra la Regione Calabria e la Regione Piemonte per il servizio dell'adozione internazionale - Impegno di spesa;* Emilia Romagna, DGR 817-2016 Protocollo adozioni; DGR 20.12.2017, n. 2163, *Sostegno alla realizzazione dei corsi di formazione per le coppie aspiranti all'adozione. Assegnazione e concessione contributi;* DGR 3.12.2018, n. 2042, *Sostegno alla realizzazione dei corsi di formazione per le coppie aspiranti all'adozione. Assegnazione e concessione contributi;* Emilia Romagna DGR 22.11.2019, n. 2121, *Sostegno alla realizzazione dei corsi di formazione per le coppie aspiranti all'adozione. assegnazione e concessione contributi agli enti autorizzati;* Friuli-Venezia Giulia, DGR 15.3.2018, n. 565, *Schema di protocollo di intesa in materia di adozione nazionale e internazionale corredato dalle linee guida per l'adozione nazionale e internazionale in friuli venezia giulia tra regione autonoma friuli venezia giulia, aziende per l'assistenza sanitaria, enti autorizzati di cui all'art 39 ter della l 184/1993, tribunale per i minorenni e ufficio scolastico regionale per il friuli venezia giulia. Approvazione;* Protocollo di intesa adozioni; Linee_guida_Adozione2018, Lazio, Attuazione Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria (allegato E adozioni) - DGR_149_2018 - allegato E; Liguria, DGR 24.2.2017, n. 139, *Linee di indirizzo regionali per l'accertamento dello stato di salute delle coppie candidate all'adozione nazionale ed internazionale*; Liguria, DGR 28.12.2018, n. 1160, *Interventi di formazione e informazione di aspiranti genitori adottivi -*

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

trovare un modo per restituire al lettore un quadro che contenga un'analisi il più possibile ampia ma anche organica su come le singole Regioni sono intervenute sugli istituti dell'adozione e dell'affidamento negli anni oggetto di questo lavoro dato che queste ultime muovevano da situazioni disomogenee ed hanno continuato a muoversi in ordine sparso[138]. Abbiamo quindi pensato che l'approccio più soddisfacente fosse quello di concentrarsi sulle normative di cui le Regioni si sono dotate con l'intento (dichiarato o non dichiarato) di dare attuazione alle linee d'indirizzo sull'affidamento familiare[139] e alle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni[140]. Tale scelta poggia infatti, principalmente su due considerazioni:

- è quella che più ci consente di restituire al lettore un quadro organico perché incentrato sul modo in cui le Regioni si sono attivate per conseguire quanto richiesto negli atti di indirizzo nazionali che mirano a far convergere tutte le Regioni su uno stesso livello di virtuosità;
- il tema dell'attuazione delle linee di indirizzo sull'affidamento familiare è chiaramente un tema decisivo a livello regionale sul quale, non a caso, si è concentrata anche l'opera dell'attuale Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza nel quale è stata fatta la proposta – oltre che di sostenerne l'attuazione su tutto il territorio nazionale - di elevarle da strumento di *soft low* a legge dello Stato per renderle più incisive, ed eventualmente, più direttamente tutelabili di fronte ad un giudice da parte dei cittadini quando le Regioni rimangono inadempienti. Non dissimilmente le più recenti Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni rappresentano uno strumento d'indirizzo finalizzato a omogeneizzare verso l'alto le varie realtà regionali inserendosi su un tema (quello delle comunità che accolgono minori) che come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza rappresenta uno dei temi più caldi del dibattito del dibattito attualmente in essere.

Approvazione convenzione - Impegno di € 6.271,67 a favore dell'associazione "Nuova Associazione Di genitori Insieme per l'Adozione internazionale N.A.D.I.A. ONLUS"; Piemonte, DGR 29.3.2019, n. 28-8639, *Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.r. 7/2018 art. 12. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali;* Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art 12: Trasferimento competenze su adozioni internazionali) - LR 7_1.01.2018, ART 12 adozioni internazionali; Toscana, DGR 27.12.2016, n. 1369, *Indicazioni metodologiche in materia di interventi di sostegno nell'adozione nazionale ed internazionale, per le fasi dell'attesa, dell'affidamento pre-adottivo e del post-adozione. Approvazione;* Umbria, Protocollo di intesa in materia di inserimento scolastico del bambino adottato, 4 luglio 2017; Valle d'aosta, DGR 28.12.2017, n. 1855, *Approvazione della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione, Assessorato istruzione cultura, Assessorato sanità, salute e politiche sociali, l'Azienda USL della Valle D'Aosta e l'Associazione genitori adottivi AGAPE, per favorire una migliore inclusione dei bambini e dei ragazzi adottati a scuola, per il periodo 2017/2022 e dell'istituzione di un tavolo interstituzionale "Adotazione e scuola";* Valle d'aosta, DGR 31.5.2019, n 733, *Approvazione della bozza di convenzione tra la regione autonoma Valle d'Aosta e la regione Piemonte a seguito dell'assunzione da parte della medesima delle funzioni svolte dalla A.R.A.I. – agenzia regionale per le adozioni internazionali - per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale, ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476. Prenotazione di spesa;* Veneto, DGR 27.1.2017, n. 66, *Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale;* DGR 30.4.2018, n. 581, *Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale;* DGR 26.3.2019, n. 336, *Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale.*

[138] Infatti, l'eterogeneità che le contraddistingue riguarda sia gli aspetti di carattere sostanziale (per cui da anni si osserva che siamo di fronte ad una realtà a macchia di leopardo), sia, soprattutto per certi argomenti, di carattere terminologico contribuendo, così, a rendere più difficilmente confrontabili le singole realtà regionali.

[139] Le Linee d'indirizzo nazionali sono state approvate in Conferenza Unificata con l'atto n. 123 del 25 ottobre 2012 e nascono dal progetto nazionale "Un percorso nell'affido" sviluppatosi dal confronto di un gruppo di lavoro formato da operatori ed esperti dei diversi livelli istituzionali con l'obiettivo di incentivare l'apertura delle famiglie e della comunità all'affidamento familiare, consolidando, o costituendo quando mancanti, tutti quei servizi di supporto in grado di sostenere le famiglie ed i bambini durante l'esperienza.

[140] Approvate il 14 dicembre 2017 in Conferenza Unificata

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

Il percorso di armonizzazione della normativa regionale rispetto alle Linee d'indirizzo nazionali sull'affidamento familiare

Rispetto alle Linee d'indirizzo nazionali sull'affidamento familiare approvate in Conferenza Unificata con l'atto n. 123 del 25 ottobre 2012 il percorso intrapreso è proseguito a livello regionale fino ad oggi sia mediante atti che richiamano direttamente le linee d'indirizzo, sia con atti che, pur non contenendo un diretto richiamo a queste ultime, ne mettono comunque in pratica gli obiettivi.

Seguendo un ordine alfabetico per Regione (e all'interno della singola Regione un ordine cronologico) possiamo evidenziare che la Basilicata con la DGR 11 maggio 2017, n. 380[141] ha istituito uno strumento utile per promuovere la creazione della rete di servizi a sostegno dell'affido familiare, la promozione della cultura dell'affido, la formazione di famiglie e di persone single disponibili all'affido familiare, la formazione degli operatori sociali e sociosanitari. Ma è soprattutto, con la DGR del 9 marzo 2018, n. 192[142] che la Regione si è attivata per garantire l'applicazione e il riconoscimento dei diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti in difficoltà e il riconoscimento di un sistema che agevoli e promuova la sperimentazione di una cultura solidale del territorio. In particolare in questo documento infatti la Regione, riprendendo dettagliatamente le forme di affidamento familiare presenti nelle linee d'indirizzo nazionali, riconosce nella famiglia il luogo ideale e prioritario per lo sviluppo e la crescita psico-fisico-sociale del bambino, ribadendo al tempo stesso l'importanza del coinvolgimento affettivo e richiamando il concetto espresso nella L. 173/2015.[143] Alcuni articoli sono particolarmente significativi come quello che disciplina il momento in cui la fase dell'affidamento familiare si conclude (art. 9) nel quale si specifica che la condizione essenziale per una qualificata conclusione del progetto si vede nella gradualità del reinserimento del minore nel suo nucleo d'origine e nel procedere ad un attento distacco dalla famiglia affidataria. È infatti al momento nel quale viene adottata la decisione di concludere l'esperienza di affido - assunta all'atto della revisione del progetto di vita individualizzato – che devono essere presi in esame la valutazione dell'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria. Inoltre, ai fini di una comparazione relativa alle spese da sostenere per mantenere un minorenne in famiglia rispetto ad un minorenne fatto crescere in una struttura è interessante notare che l'art. 12 sui diritti dell'affidatario e l'iscrizione nello stato di famiglia, specifica relativamente al tema del contributo economico mensile che, in attuazione del comma 4 dell'art. 5 della L. 149/01, alla famiglia affidataria possa essere riconosciuto un contributo massimo di euro 252[144]. Infine, segnaliamo che ai sensi dell'art. 19 il Servizio sociale comunale competente, prende in carico il minore e la sua famiglia attraverso il "case manager" che predispone il progetto di vita individualizzato e vigila sull'andamento dell'affidamento e insieme ad altre figure invia semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al

[141] Legge regionale n.13 del 20 marzo 2015, artt. 4-6 - Costituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF) – approvazione del regolamento organizzativo per il funzionamento.

[142] Basilicata DGR 9.3.2018, n. 192, *L.R. N. 13/2015 - DGR N. 517/2008 - Approvazione "nuove linee di indirizzo regionale per l'affidamento familiare".*

[143] l'Autorità garante ha formulato una serie di raccomandazioni a servizi sociali, Consiglio nazionale ordini assistenti sociali (Cnoas), Anci, autorità giudiziarie e al Ministero della giustizia, con l'intento di stimolare comportamenti virtuosi e prassi omogenee di attuazione della legge 173/2015 in ambito nazionale, sulla base delle riflessioni maturate proprio in seno al gruppo di lavoro della Consulta delle associazioni. Nel volume di legge infatti che dalle interviste realizzate si evince che «vi è una pluralità di modelli di lavoro e che la legge 173/2015 non ha ancora determinato l'istaurarsi di prassi condivise nei tribunali e nei servizi. Le interviste inoltre mostrano che la connessione tra affido e adozione, tuttora considerata da molti operatori e giudici minorili impraticabile e inappropriata, si è già verificata in molteplici situazioni, a conferma che quanto previsto nella nuova normativa è non solo utile e sensato ma anche possibile».

[144] L'attribuzione del contributo mensile avverrà in modo strettamente connesso alla formulazione del PVI, soggetto a verifiche e revisioni periodiche, e sarà suscettibile di tutte le variazioni che si riterranno necessarie in relazione alla evoluzione della situazione e al manifestarsi di particolari esigenze e bisogni di tipo sanitario. Nel caso di affidamento part-time la misura del contributo economico mensile è determinata in relazione alle comprovate esigenze identificate dal PVI e non potrà in ogni caso eccedere la misura di €. 150".

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza nonché comunica al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni (a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziario) "ogni evento di particolare rilevanza" che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia di origine.

L'Emilia Romagna ha approvato in due anni diversi due diverse delibere (la DGR 25.7.2016, n. 1153[145] e la DGR 8.7.2019, n. 1153[146]) che hanno entrambe attinenza al tema del quale ci stiamo occupando e che sono in qualche modo anche collegate tra di loro. Nella prima delibera, infatti, il punto preso in esame era quello che fosse necessario procedere ad una prima modifica della delibera 1904/2011, come poi effettivamente modificata della DGR 1106/2014, per consentire, da un lato, l'operatività delle comunità per gestanti e per madri con bambino, nonostante la temporanea carenza dei corsi per adulti accoglienti in alcune parti del territorio regionale e, dall'altro, il funzionamento del nucleo regionale di valutazione delle proposte di servizi sperimentali. Nella seconda delibera, invece, a seguito dell'avvio di un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Reggio Emilia che ha riguardato fatti inerenti il sistema della tutela dei minori, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha ritenuto opportuno - con la delibera 1153/2019 - istituire una Commissione tecnica cui ha assegnato il compito della "individuazione di misure organizzative e procedimentali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all'eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine". I fatti accaduti in provincia di Reggio Emilia, che hanno reso necessario l'intervento inquirente di una Procura della Repubblica, sono stati infatti ritenuti "eventi significativi" (segnalatori quindi di possibili disfunzioni e di criticità in alcuni snodi del sistema di tutela)[147] in particolare riguardo alle procedure di allontanamento dei minorenni e l'utilizzo della "risorsa affidamento".

Il Lazio con la DGR 31.3.2016, n. 142,[148] ha approvato il *Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ed il Comune di Alatri per l'attivazione del Progetto di pronto intervento in famiglia affidataria collocataria per minori in situazione di emergenza* volto specificatamente a proteggere il minore in fasi di emergenza, tutelandone l'incolumità psico-fisica ma anche ad offrire un contesto familiare accogliente e rassicurante per il minore, più adeguato ai bisogni specifici dell'età e mantenere, ove possibile e opportuno, le consuetudini di vita – soprattutto nell'ambito della continuità della frequenza scolastica e delle attività collegate. Il collocamento in pronto intervento in famiglia affidataria collocataria – della durata massima di 14 giorni – viene disposto nelle situazioni che diventano improvvisamente gravi e che vedono coinvolto un minore con adulti impossibilitati ad occuparsi di lei/lui e a prendersi le proprie responsabilità genitoriali al punto da richiedere un collocamento o un allontanamento immediato. In casi del genere, il Giudice del Tribunale per i Minorenni non ha evidentemente precedentemente emesso alcun decreto di allontanamento, per questo si tratta di un

[145] DGR 25.7.2016, n. 1153, *Modifiche urgenti alla d.g.r. 1904/2011 "direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" e successive modifiche.*

[146] DGR 8.7.2019, n. 1153, *Istituzione della commissione tecnica per la individuazione di misure organizzative e procedimentali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all'eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie di origine. Nomina dei componenti.*

[147] Per la Commissione "Eventi significativi" sono: l' "inchiesta della Procura di Reggio Emilia, e il segreto istruttorio, relativamente agli episodi di allontanamento e affidamento di minorenni ha ipotizzato attività illecite gravi, se provate; gli interrogativi sollevati nelle sedi istituzionali e politiche in merito all'adeguatezza dell'intero sistema regionale per la tutela delle persone di minore età; il rilievo dato dai media alle posizioni conflittuali con le famiglie e la conseguente messa in discussione della fiducia da parte dell'opinione pubblica nel confronto del sistema dei servizi. Le difformità rilevate dai dati epidemiologici regionali. La Commissione tecnica ha preso atto dell'impossibilità di entrare nel merito degli eventi oggetto dell'indagine e, per non interferire in alcun modo, neppure indirettamente, nel percorso di accertamento della responsabilità giudiziaria dei singoli, ha ritenuto di non audire le persone a diverso titolo coinvolte nella vicenda specifica.

[148] Lazio, DGR 31.3.2016, n. 142, *Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ed il Comune di Alatri per l'attivazione del " Progetto di pronto intervento in famiglia affidataria collocataria per minori in situazione di emergenza del territorio dei comuni del distretto socio-assistenziale A".*

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

intervento temporaneo, in emergenza sociale, alternativo all'inserimento in una struttura residenziale, poiché si ritiene che in una situazione che vede il minore già provato dagli eventi sia importante garantire un contesto rassicurante, in un clima sereno e accogliente. I Servizi Sociali devono avere garantiti tempi adeguati al fine di raccogliere gli elementi utili a capire la situazione e formulare correttamente il progetto per il bambino.

Il Lazio è inoltre fra quelle Regioni che richiamano esplicitamente, nel portare avanti la propria attività, le linee d'indirizzo nazionali infatti, se già nel 2018, aveva approvato la DGR 2 marzo 2018, n. 148,[149] con la Delibera del 19 febbraio 2019, n. 90 *Adozione Regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio* ha dato ai principi espressi nelle linee d'indirizzo un rilievo normativo cogente attraverso l'approvazione del Regolamento regionale 4.3.2019, n. 2, *Regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio* che disciplina le modalità di organizzazione e gestione dell'intervento dell'affidamento familiare nella Regione, individuando responsabilità, funzioni e compiti. In particolare l'art. 2 in materia di interventi di prevenzione degli allontanamenti dichiara di fondarsi sulle linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro recepite dalla Regione Lazio richiamando espressamente la raccomandazione 223.2 dove si promuove ed incoraggia ogni attività finalizzata a far sì che i bambini non siano allontanati dalle proprie famiglie promovendo e sensibilizzando la formazione e il sostegno della prossimità familiare e del buon vicinato. Si promuove infatti la programmazione delle "risorse accoglienti" ossia tutte quelle forme di accoglienza legate alla "vicinanza solidale" da affiancare alle famiglie vulnerabili che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità. La Regione punta inoltre fortemente nel regolamento sulla formazione degli operatori e richiede un corso formativo[150]di specializzazione di due anni per gli operatori dei servizi pubblici sull'affidamento familiare: un percorso di formazione sui temi dell'affido e in generale sulla tutela dei minorenni per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari regionali. Il corso - finalizzato a creare una rete con gli attori coinvolti nell'affido riguarda oltre 100 addetti dei servizi territoriali, quelli che lavorano nel privato, e gli amministratori pubblici. Pregevole infine anche l'art. 3 che in sostanza collega la norma regionale con la legge nazionale della legge 173/2015 sottolineando che, se il rientro nella famiglia di origine non è possibile, l'affidamento accompagna il ragazzo nel percorso verso l'autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare mantenendo il concetto del mantenimento dei contatti e degli incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti hanno accompagnato il ragazzo/a nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi sociali, nel migliore interesse del bambino. L'art. 21 riguarda, invece, il sostegno economico e l'erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del servizio distrettuale per l'affidamento competente per il bambino in affido o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione che prescinde dal reddito della famiglia affidataria (per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare di cui all'art. 19, sia per gli affidamenti etero che intra familiare, è prevista una particolare articolazione per il sostegno economico mensile[151]).

[149] Lazio, DGR 2.3.2018, n. 148, *Adozione e diffusione delle Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare approvate in Conferenza Unificata rep. atti. n. 123 del 25 ottobre 2012.*

[150] Sull'aspetto della formazione cfr. anche la Regione Liguria: DGR 28.12.2017, n. 1180, *Percorsi formativi per gli operatori della rete integrata dei servizi in tema di affidamento familiare; impegno e liquidazione di Euro 31.950,00= in favore di ANCI Liguria.*

[151] cfr. art. 19: Affidamento residenziale: euro 400 - affidamento diurno familiare: euro 200 - affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo - affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: euro 400 per il bambino + euro 200 per il genitore accolto, - affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo part –time: euro pro quota, - affidamento di minorenni con particolari complessità: euro 700-1000 da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie. Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote. Tale aumento è garantito nelle more dell'organizzazione distrettuale di un "corredo per l'affido" (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d'uso alle famiglie affidatarie. Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

In conclusione possiamo dunque affermare che con la predisposizione del regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio e la programmazione e l'attuazione del corso per l'aggiornamento specialistico per gli operatori pubblici socio sanitari della Regione, nonché con il recepimento avvenuto con DGR n. 135/2019 delle "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017 e il Tavolo regionale del Lazio per la prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori, il Lazio ha concluso i compiti che si era prefissato: istituire il "Tavolo regionale del Lazio per il monitoraggio dell'applicazione dell'intervento di affidamento familiare e delle "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità e definire la composizione del Tavolo regionale indicandone i componenti[152].

Anche il Piemonte può dirsi in linea con quanto stabilito a livello nazionale perché con la DGR del 6 aprile 2018, n. 17-6714[153] viene data alla legge 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare una forza ancora più concreta. Inoltre, nell'approvare le nuove indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari, nel marzo 2017 è stata inviata a tutti i Servizi socio-sanitari una nota esplicativa della Procura e del Tribunale per i Minorenni, contenente le prime indicazioni in materia. Il documento ricorda il ruolo dei Servizi sociali e sanitari per la L. 173 del 2015 nei progetti di affidamento nelle sue diverse fasi, contiene considerazioni e proposte per i servizi su alcuni punti specifici come l'ascolto obbligatorio degli affidatari da parte dei giudici in tutti i procedimenti che riguardano i minorenni affidati e il mantenimento della continuità affettiva con gli affidatari, sia nel caso in cui il minore torni nella sua famiglia di nascita o venga affidato a parenti quando il minore viene accolto da altri affidatari, sia quando il minore viene adottato da un'altra famiglia (compresa la procedura da seguire nel caso in cui gli affidatari intendano richiedere l'adozione del minore loro affidato dichiarato adottabile).

La Toscana, con l'approvazione della DGR 10 aprile 2017, n. 374[154] richiama espressamente due paragrafi delle linee d'indirizzo nazionali: il 121.3 e il 122.a.2 e, di fatto, ne recepisce le previsioni negli "Indirizzi regionali in materia di affidamento di minorenni a famiglie e a servizi residenziali socioeducativi " di cui alla DGR 139/2006 prevedendo che il servizio sociale del Comune che dispone l'affidamento del minore ne mantenga la titolarità, anche nel caso di trasferimenti di residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o nel caso di trasferimento del minore in struttura residenziale fino al momento in cui, a seguito di valutazione professionale il programma di intervento sia concluso. La previsione è tra l'altro coerente con le finalità e gli obiettivi ricorrenti nelle norme nazionali e regionali che si occupano della materia della tutela dei diritti dei minorenni ed inoltre consente di migliorare importanti aspetti operativi della presa in carico professionale perché evita il rischio di interruzione del percorso assistenziale e di tutela rivolto ai minori.

bambini con particolari complessità, in virtù delle aumentate esigenze che l'affido di tali bambini comporta. In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l'importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.

[152] Lazio, DGR 6.8.2019, n. 604, *Istituzione del "Tavolo regionale del Lazio per il monitoraggio dell'applicazione dell'intervento di affidamento familiare e delle "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva".*

[153] Piemonte DGR 6.4.2018, n. 17-6714, *Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare": Approvazione delle nuove indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari. Revoca della DGR n. 27-4956 del 28 novembre 2012.*

[154] Indirizzi in materia di affidamento di minorenni a famiglia e a servizi socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2), lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 27 febbraio 2006.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

A parte alcuni documenti di ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale[155] la Lombardia ha approvato le "*Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia*"[156] che propongono indicazioni nell'ottica di valorizzare la famiglia come risorsa e in cui l'approccio multidisciplinare utilizzato risponde ai bisogni "complessivi" espressi dalle famiglie stesse. L'obiettivo è di superare la disomogenea distribuzione delle azioni sul territorio regionale e garantire al contempo una maggiore efficacia degli interventi rispetto ai bisogni dei minorenni e delle famiglie in difficoltà; non ultimo per importanza il lavoro volto ad integrare le banche dati dei diversi soggetti. Inoltre, nella DGR 18 febbraio 2020 n. 2856-1[157] sono indicati i requisiti per l'accreditamento necessario per svolgere attività in supporto alle famiglie affidatarie, per conto del servizio sociale degli Enti locali dove si definiscono i requisiti soggettivi e oggettivi, indispensabili per poter essere riconosciuti e accreditati da Regione Lombardia ed operare per conto del servizio sociale degli Enti locali.

La Sardegna si è invece prevalentemente occupata della questione di carattere economico-finanziaria rafforzando le risorse attraverso l'introduzione di finanziamenti straordinari e urgenti (Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza DGR 31.5.2016, n. 32/8, L.R. n. 23/2005, art. 25-bis "Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità" per l'affidamento di minori, anziani e minorenni stranieri non accompagnati disposti dall'autorità giudiziaria. Indirizzi programmatici per l'anno 2016. DGR 12.7.2017, n. 34/6, Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità per l'affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati disposti dall'autorità giudiziaria). La Regione Umbria ha approvato[158] l'istituzione di un Osservatorio che ha l'obiettivo di istituire una collaborazione per la ricerca tra l'Assessorato alla Salute Coesione Sociale e Welfare, il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli studi di Perugia, e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Umbria, al fine di: realizzare ricerche e studi sul tema dell'affido familiare in Italia con un particolare interesse nei confronti della situazione regionale umbra; promuovere iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale; promuovere la cultura dell'affido familiare; formare ed aggiornare specialisti del settore (assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici, avvocati, ecc.), pur senza poter rilasciare attestati di competenza professionale. E ancora, partecipazione alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni regionali e nazionali, attuando i necessari collegamenti a livello nazionale e locale; diffondere pubblicazioni sul tema dell'affido.

[155] Lombardia DGR 31.7.2017, n. X/6974, *Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2017,* DGR 2.8.2018, n. XI/501, *Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale 2018,* DGR 22.7.2019, n. XI/1978, *Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2019.*

[156] Lombardia, DGR 15 febbraio 2016 n. 4821, *Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia.*

[157] Lombardia, Reti di famiglie affidatarie sostenute da equipe professionale. Determinazioni.

[158] Umbria, DGR 751/2018 Approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione di un Osservatorio sull'affido familiare.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

La Valle d'Aosta[159] puntando sull'analisi dei propri uffici (nella fattispecie l'Ufficio minori) in riferimento agli affidamenti familiari si fa carico – attraverso l'approvazione della DGR 6.12.2019, n. 1719[160] - dell'urgenza di recepire le raccomandazioni contenute nei documenti di rilievo nazionale in merito ai diritti dei minorenni fuori famiglia e approva l'aggiornamento degli interventi in materia di affidamento familiare e a favore di giovani adulti e delle modalità per l'erogazione dei contributi, stanziando per il 2020 la somma di 321 mila euro per le famiglie affidatarie.

Nel periodo di riferimento il Veneto[161] ha invece assegnato le risorse relative al sostegno dell'affido familiare per gli anni che vanno dal 2017 al 2019 quantificate sulla base delle spese sostenute nell'anno 2017, a favore di Comuni e Aziende Ulss, nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 novembre 2018.

La Provincia autonoma di Trento con le delibere in nota[162] ha stanziato delle risorse per la concessione e l'erogazione anche del contributo per il mantenimento del minore in affidamento familiare extra parentale.

La normativa regionale sulle strutture di accoglienza

Nel periodo di riferimento sono diverse le Regioni che hanno approvato con delibera della giunta procedure per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative (Basilicata)[163], mentre altre (Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte) hanno provveduto a regolamentare le procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali[164] e del servizio sanitario regionale (Friuli, Liguria, Bolzano, Marche, Toscana, Sicilia, Valle

---

[159] Per la Valle d'Aosta, sul tema dell'affidamento vedi anche questi documenti riguardanti i contributi per i minorenni e i giovani che hanno appena superato la maggiore età: DGR 18.12.2017, n. 1826, *Determinazione, per l'anno 2018, dell'ammontare dei contributi mensili per i minori in affidamento familiare e per i giovani tra i 18 e i 21 anni che proseguono la loro permanenza presso il nucleo familiare a cui sono stati affidati fino alla maggiore età, ai sensi della L.R. 23/2010 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1131 in data 8 agosto 2014. Prenotazione di spesa.*
Valle d'Aosta, DGR 7.12.2018, n. 1560, *Determinazione, per l'anno 2019, dell'ammontare dei contributi mensili per i minori in affidamento familiare e per i giovani tra i 18 e i 21 anni che proseguono la loro permanenza presso il nucleo familiare a cui sono stati affidati fino alla maggiore età, ai sensi della l.r. 23/2010 e della deliberazione della giunta regionale n. 1131 in data 8 agosto 2014. Prenotazione di spesa.*

[160] Valle d'Aosta, DGR 6.12.2019, n. 1719, *Approvazione dell'aggiornamento degli interventi in materia di affidamento familiare e a favore di giovani adulti e delle modalità per l'erogazione dei contribuiti di cui al capo II della LR 23/2010 in sostituzione dell'allegato B) alla DGR 1131/2014. Prenotazione di spesa.*

[161] Veneto, DGR 19.3.2019, n. 284, *Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare, per l'anno 2018.* DGR 28.5.2018, n. 744, *Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare.* Veneto, DGR 13.6.2017, n. 868, *Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare.*

[162] DGP 21.12.2018, n. 2415, *Assegnazione provvisoria per l'anno 2019 all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per la concessione e l'erogazione del contributo per il mantenimento del minore in affidamento familiare extraparentale (Euro 225.000,00)*

Trento, DGP 15.2.2019, n. 206, *Assegnazione per l'anno 2019 all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa delle risorse per la concessione e l'erogazione del contributo per il mantenimento del minore in affidamento familiare extra parentale (impegno di Euro 225.000,00)*

[163] Basilicata, DGR 9.3.2017, n. 194, *Art.10, comma 1 lettera i) della l.r. n.4/2007. Approvazione definitiva del manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n.1872/c della IV commissione consiliare permanente.*

[164] Calabria, DGR 17.2.2017, n. 52, *Modifiche al regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17 (Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale*

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

d'Aosta)[165]. Il Piemonte punta poi in particolare sulla comunità terapeutica per minorenni (CTM) che è una comunità a carattere temporaneo che si colloca tra le strutture che hanno funzione di gestione delle situazioni di scompenso psichico e il rientro in famiglia (o l'inserimento in altre tipologie di comunità) - pertanto la presa in carico in questo caso è focalizzata sui bisogni emergenti e limitata nel tempo - e sulla comunità riabilitativa psico-sociale per minorenni (CRP) che - oltre a fornire sostegno di carattere educativo - hanno una funzione riabilitativa e psicofarmacologica. La CRP accoglie infatti minorenni con patologie psichiatriche e patologie riferite al livello intellettivo, ed ha funzioni riabilitative, secondo un modello integrato bio-psico-socio-educativo nei confronti di minorenni che necessitano di un periodo in ambiente protetto come supporto al reinserimento sociale. Ci sono, poi, Regioni che hanno riorganizzato l'assetto del

socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità)" di cui alla DGR 449/2016. DGR annullata da sent. TAR; DGR 3.12.2018, n. 607, *Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 e s.m.i. Modifica DGR n. 210 del 22/06/2015 e s.m.i. - Riorganizzazione del Sistema dell'Offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali – "Adempimenti Autorizzazione al Funzionamento"*. Sul tema cfr. anche il Lazio intervenuto con due delibere: la prima, la DGR 27.2.2018, n. 130, *Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124, Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio*; e l'altra la DGR 27.2.2018, n. 131, *Modifiche alla DGR 1305/2004 in materia di requisiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e attuazione articolo 69 della L.r. 11/2016*. cfr sul tema la Liguria, DGR 16.11.2018, n. 944, *Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione.* Piemonte DGR 5.4.2019, n. 22-8704, *Modifiche e integrazioni alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori.*

[165] Così il Friuli Reg. reg. 18.12.2017, n. 283, *Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).* Si veda il servizio ad alta intensità e le strutture che offrono una risposta di cura e di supporto alla genitorialità residenziale a donne tossicodipendenti e alcoldipendenti, con figli; le strutture che offrono una risposta residenziale a bambini e adolescenti con dipendenza patologica, anche sottoposti a trattamenti farmacologici sostitutivi, per cui è fondamentale assicurare anche interventi propri dell'età evolutiva, atti a promuovere l'acquisizione di competenze e a coinvolgere nel percorso di cambiamento il contesto familiare e di vita. In tale contesto è fondamentale operare con i servizi sanitari e sociali dell'età evolutiva e dell'area giudiziaria laddove coinvolti. Vedi anche il Reg. reg. 10.4.2018, n. 106, *Regolamento di modifica del regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) emanato con decreto del presidente della regione n. 283/2017.* cfr. anche la Liguria, LR 11.5.2017, n. 9, *Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private;* cfr. anche la Provincia autonoma di Bolzano, DGP 18 dicembre 2018, n. 1418, che approva i *Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi socio-sanitari residenziali e semi-residenziali per minori*; invece, *l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi socio-pedagogici residenziali e semiresidenziali per minori* viene rilasciato sulla base dei criteri adottati con DGP del 4 aprile 2017, n. 390. L'obiettivo del processo di autorizzazione e accreditamento consiste nell'assicurare la qualità sociale, strutturale e professionale dei servizi e delle prestazioni. cfr. le Marche, LR 30.9.2016, n. 21, *Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati;* DGR 25.9.2017, n. 1105, *Piano Regionale Socio Sanitario 2010-20 14 - DGR 289/ 15 Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale.*DGR 6.12.2019, n. 1539, *Residenzialità e Semiresidenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'attuale offerta;* Toscana LR 4.5.2017, n. 21, *Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009;* Sicilia DA 31.7.2017, *Approvazione del Documento, recante: "Il Servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie; cfr.* Valle d'Aosta, DGR 27.11.2017, n. 1671, *Approvazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sanitario e sociale svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, ai sensi della l.r. 5/2000. Revoca delle DGR 52/2010 e 496/2016.*

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN

proprio sistema integrato degli interventi sul tema dei servizi e delle politiche sociali come la Calabria e il Molise con DGR[166], mentre altre hanno preferito utilizzare leggi o regolamenti regionali allorché sono intervenute sul tema dei servizi (Lazio e Toscana)[167]. La Toscana in particolare è intervenuta per disciplinare i requisiti delle comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005 indicando il livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato sociale precisando – tra l'altro – (all'art. 30) che i dati e le informazioni relativi delle strutture possono essere diffusi, anche singolarmente dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività.

Relativamente alle linee d'indirizzo giova invece ricordare che, nel periodo di riferimento del presente lavoro, sono state approvate dal Friuli le linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minorenni che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali che - seppure non esplicitamente - tendono a recepire in misura più o meno marcata le indicazioni già contenute nelle linee di indirizzo nazionali sui servizi residenziali per minori[168].

---

[166] Calabria, DGR 9.9.2019, n. 423, *Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. e* DGR 25.10.2019, n. 503, *Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – PRESA D'ATTO PARERE TERZA COMMISSIONE CONSILIARE n. 54/10^ - APPROVAZIONE;* Molise DGR 31.3.2016, n. 128, *Regolamento di attuazione della Legge Regionale 6 maggio 2014, n. 13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" - Sperimentazione di due strutture socio assistenziali denominate "Gruppo appartamento per minori" e "Casa famiglia multiutenza complementare."*

[167] cfr. Lazio, art. 4 della LR 10.8.2016, n. 11, *Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio* Tra gli obiettivi: f) tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine o l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, quale intervento residuale in caso di inapplicabilità o inefficacia di altri interventi; w) prevenzione, rimozione e gestione delle situazioni e condizioni di conflitto familiare e di marginalità sociale, specie nei casi di minori sottoposti a procedimento penale minorile, anche a mezzo di attività e sensibilizzazione allo sviluppo della consulenza e della mediazione familiare, della pratica collaborativa e della mediazione penale minorile ed attraverso percorsi formativi di educazione alla legalità ed alla gestione della conflittualità e specifici interventi volti alla gestione e alla riduzione dell'alta conflittualità nelle situazioni di separazione familiare. Accedono al sistema integrato, attraverso la presa in carico, sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione del piano personalizzato di assistenza anche i minori stranieri, figli di genitori non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Lazio, DGR 6.12.2017, n. 831, *Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 537/2017 concernente il programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Individuazione soggetto attuatore per progetti a sostegno della genitorialità e di minori in comunità residenziale.* Toscana, Reg. reg. 9.1.2018, n. 2/R, *Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.* cfr. anche la Toscana DGR 10.9.2018, n. 997, *Presa d'atto della conclusione dei percorsi sperimentali, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 41/2005, relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali, di cui al capo III della citata l.r. 41/2005, comprese quelle di ambito delle comunità di tipo familiare;* DCR 9.10.2019, n. 73, *Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020.*

[168] Friuli Venezia Giulia, DGR 273-2020, *Linee guida, per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali;* l'obiettivo è di ridurre l'utilizzo delle strutture fuori regione per le prestazioni socio assistenziali a favore dei minorenni. Il provvedimento definisce, inoltre, i criteri di riparto dei relativi oneri a carico dei servizi sociali dei Comuni e del sistema sanitario regionale e disegna un'iniziale cornice che rappresenta il primo passo verso la riqualificazione della rete delle strutture di accoglienza della regione (nel provvedimento vengono identificati per i minori tre percorsi di presa in carico e i relativi budget di spesa per l'area socio educativa, l'area educativo-riabilitativo integrati, e l'ultimo, quello terapeutico-riabilitativo). Più in generale, vedi anche la Lombardia, DGR 15.2.2016, n. 10/4821*, Approvazione delle Linee guida per la promozione dei diritti e delle*

Camera dei Deputati ARRIVO 28 dicembre 2021 Prot: 2021/0001801/TN